

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/120 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2019****che modifica la direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la proroga della deroga relativa alle condizioni di importazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti provenienti da paesi terzi***[notificata con il numero C(2019) 254]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/90/CE prevede che la Commissione stabilisca se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nell'Unione e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE prevede una deroga che consente agli Stati membri, in attesa di tale decisione, di applicare all'importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto condizioni perlomeno equivalenti a quelle applicabili ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto prodotti nell'Unione.
- (2) Tale deroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono pertanto applicare condizioni equivalenti a quelle stabilite nelle direttive di esecuzione 2014/96/UE ⁽²⁾, 2014/97/UE ⁽³⁾ e 2014/98/UE ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (3) Al momento la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.
- (4) Al fine di evitare l'interruzione del flusso di scambi gli Stati membri dovrebbero continuare a beneficiare di tale deroga.
- (5) A partire dal 14 dicembre 2019 saranno applicate le nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. In conformità a tali nuove norme gli organismi nocivi attualmente elencati nella direttiva di esecuzione 2014/98/UE e le prescrizioni sanitarie relative ai materiali di moltiplicazione rientreranno nell'ambito di applicazione di tale regolamento. È pertanto opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per valutare la conformità dei paesi terzi alle nuove norme fitosanitarie stabilite nel regolamento (UE) 2016/2031 e nella relativa legislazione di attuazione.
- (6) Il periodo di applicazione della deroga prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/90/CE dovrebbe di conseguenza essere prorogato fino al 31 dicembre 2022.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/90/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere della sezione materiali di moltiplicazione e piante da frutto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

⁽³⁾ Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).

⁽⁴⁾ Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2008/90/CE, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
